



COMUNE DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

APPROVATO CON D.C.C. N. 28 DEL 24/03/2009

INDICE:

- Art. 1 - Disciplina della materia
- Art. 2 - Competenza burocratica Ufficio Toponomastica
- Art. 3 - Commissione Consultiva
- Art. 4 - Composizione – Durata in carica - Funzionamento
- Art. 5 - Compiti della Commissione
- Art. 6 - Osservanza dei criteri generali
- Art. 7 – Epigrafi commemorative
- Art. 8 - Comunicazioni dell' Ufficio Tecnico
- Art. 9 - Targhe indicatrici
- Art. 10 - Competenza deliberante
- Art. 11 - Nuove denominazioni
- Art. 12 - Nomi di cittadini
- Art. 13 - Denominazioni in deroga
- Art. 14 - Documentazione della domanda
- Art. 15 - Schedari e fascicoli
- Art. 16 – Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

ARTICOLO 1 DISCIPLINA DELLA MATERIA

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti norme legislative, delle istruzioni ministeriali e del presente regolamento.

ARTICOLO 2 COMPETENZA DELL' UFFICIO TOPONOMASTICA

1. I compiti di iniziativa dei quali tratta il presente regolamento sono attribuiti ai Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica in conformità delle seguenti disposizioni.
2. Spetta al predetto ufficio l'attività istruttoria e di supporto alla Commissione per la Toponomastica Cittadina, garantendo alla stessa i necessari collegamenti con gli altri organi ed uffici comunali per tutto ciò che è ritenuto opportuno.
3. E' riservata all'ufficio sopracitato la competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi ecc.).

ARTICOLO 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti qui regolamentati si avvale, come organo consultivo, della Commissione per la Toponomastica Cittadina.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è composta da:
 - Sindaco, con le funzioni di Presidente – o suo delegato;
 - n° 3 membri esperti, designati dal Sindaco;
 - Responsabile dell'Ufficio Statistica/Toponomastica - o suo delegato – con le funzioni di Segretario;
2. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
3. In caso di cessazione di taluno dei componenti, si provvede alla reintegrazione secondo le norme vigenti.
4. Possono partecipare ai lavori della Commissione anche i componenti dell'Ufficio Toponomastica, nonché, a giudizio del Presidente e senza diritto al voto, membri esperti di argomenti specifici.
5. I componenti della Commissione e gli eventuali membri esterni competenti prestano la propria attività gratuitamente.
6. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione è convocata dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità. La convocazione può essere effettuata tramite lettera, e-mail, o semplicemente a mezzo telefonico.

ARTICOLO 5

COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per la Toponomastica Cittadina ha l'incarico di presentare all'Amministrazione civica motivate - e documentate - proposte per la denominazione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di denominazioni di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. del territorio comunale.
2. Per tali compiti la Commissione potrà avvalersi di esperti esterni.
3. La Commissione medesima esamina le proposte inviatele, dando motivato e documentato parere, tenuto conto dei **criteri generali** di cui all' articolo 6.

ARTICOLO 6

OSSERVANZA DEI CRITERI GENERALI

1. La Commissione, pur nella più completa autonomia decisionale, deve tenere conto, nei propri motivati giudizi, dei seguenti criteri generali:
 - a) che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
 - b) nell'assegnazione di nuove denominazioni dovranno essere salvaguardati e conservati i nomi tradizionali propri di antiche località che nella vita della città rappresentano momenti di storia, di vita e di costume;
 - c) nel limite del possibile e come linea di tendenza, i nomi di cui al punto precedente dovranno essere ripristinati nei luoghi loro anticamente assegnati o ai quali erano attribuiti in via di consuetudine. Ove tale ripristino non sia possibile od opportuno, sotto alle targhe attuali, saranno apposte targhette supplementari recanti l'antica denominazione;
 - d) alle nuove strade dovranno essere assegnati toponimi il più possibile omogenei, per materia e per indirizzo, tra di loro e con quelli preesistenti nei singolo quartieri e nelle singole zone di città;
 - e) potranno essere attribuite nuove denominazioni anche omonime con altre esistenti, purchè sia di diversa natura l'area di circolazione, tenuto conto, in questo caso, anche dell'opportunità di dare denominazioni a gallerie, sottopassi, parchi giardini e loro viali interni, purchè privi di numeri civici e ad altri nuovi tipi di area di circolazione che per le esigenze della vita moderna, vengono oggi a realizzarsi. A queste particolari aree saranno preferibilmente destinate intitolazioni che comportino nomi stranieri di difficile grafia o pronuncia;
 - f) nella scelta di intitolazioni a persone dovranno avere precedenza nomi di personaggi nati a Mantova o comunque legati alla città ed al suo territorio da vincoli particolarmente significativi o di rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità mantovana;
 - g) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti. Tale disposizione non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini;
 - h) eventuali deroghe al punto g) dovranno essere ampiamente motivate.

ARTICOLO 7

EPIGRAFI COMMEMORATIVE

La Commissione per la Toponomastica Cittadina, esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) Iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune di Mantova, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) Iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune;
- c) Cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini.

Le proposte formulate, dovranno essere corredate da:

1. relazione ed esauriente documentazione che motivino la proposta;
2. autorizzazione del proprietario dell'immobile;
3. impegno a farsi carico di ogni e qualsiasi onere finanziario diretto o indiretto per la posa del manufatto e la susseguente manutenzione.

In ogni caso, la apposizione del manufatto dovrà essere preceduta dall'acquisizione, da parte del proponente, dalle necessarie autorizzazioni dalla Commissione Edilizia e dalla competente Soprintendenza non prima di aver ottenuto autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 8

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO

1. Le segnalazioni circa la necessità di denominazione di ogni nuova via, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo, nonché ogni e qualsiasi mutazione che interessi aree di circolazione così come definite dall'art. 41 del Regolamento Anagrafico, devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio Toponomastica. In particolare è fatto obbligo agli Uffici Tecnici ed Urbanistici del Comune informare per tempo gli uffici preposti anche nel caso di progetti preliminari di modifica urbana e del territorio.

ARTICOLO 9

TARGHE INDICATRICI

1. Ogni area di circolazione (via, viale, piazza, piazzetta, vicolo, largo, calle e simili) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. All'apposizione delle targhe suddette provvede l'Amministrazione comunale direttamente o indirettamente tramite accordi con i privati.

ARTICOLO 10

COMPETENZA DELIBERANTE

1. Spetta alla Giunta Comunale deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune su proposta motivata della Commissione di cui all' art. 3 del presente regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge e dal regolamento stesso.
2. Eventuali decisioni in difformità alle proposte della Commissione Toponomastica dovranno essere opportunamente motivate.

ARTICOLO 11
NUOVE DENOMINAZIONI

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazza senza l'autorizzazione del Prefetto, previo parere della Deputazione di storia patria (ora Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio) e della Società storica locale o regionale.
2. Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali, occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Soprintendenza ai monumenti; in tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

ARTICOLO 12
NOMI DI CITTADINI

1. Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà. In base alle vigenti disposizioni di legge i Prefetti delle province hanno comunque la facoltà di deroga, e su richiesta del Comune, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.
2. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
3. La Giunta Comunale potrà altresì deliberare, con le stesse modalità di richiesta di deroga, in ordine a persone che abbiano avuto rilevanza locale, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 6 comma 1 lettera f).

ARTICOLO 13
DENOMINAZIONI IN DEROGA

1. Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, l'autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo è richiesta al Prefetto ai sensi e nei modi previsti dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

ARTICOLO 14
DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istanza di autorizzazione prescritta dal precedente art.10 deve essere inoltrata alla Prefettura e corredata da:
 - deliberazione della Giunta Comunale;
 - profilo biografico dell'onorando.
2. La Prefettura, una volta acquisiti i prescritti pareri, provvederà a rilasciare l'autorizzazione.

ARTICOLO 15
SCHEDARI E FASCICOLI

1. L' Ufficio Toponomastica avrà cura di provvedere, senza soluzione di continuità, alla raccolta di dati biografici, dei cittadini benemeriti e comunque degni di essere ricordati, nonché di tutti gli elementi che si riferiscono ad avvenimenti storici, ecc. - raccogliendoli in appositi schedari o fascicoli - per poter a suo tempo proporre le scelte del caso in corrispondenza ai compiti affidati alla Commissione dal presente regolamento.

ARTICOLO 16
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. L'attuale Commissione per la Toponomastica cittadina rimane in carica, così come composta, sino all'insediamento della nuova Commissione nominata con i metodi qui contenuti.